

Oggetto: Modifiche ed integrazioni all'articolo 17, 2° comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 17, 2° comma, del vigente Regolamento del Consiglio comunale testualmente dispone: *“Ciascuna commissione permanente è composta da 1/4 (arrotondato all'intero superiore) dei consiglieri assegnati secondo un criterio proporzionale da applicarsi globalmente su tutte le commissioni permanenti, in modo da assicurare in ogni commissione il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliari e successivamente, all'interno di tali schieramenti, in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare”*.

Considerato che all'interno di una delle commissioni consiliari permanenti non si è più mantenuto, a seguito di scelte politiche effettuate da un consigliere comunale, il rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliari che era pari a 5 commissari per la maggioranza e 3 commissari per la minoranza consiliari mentre ora la Commissione risulta composta da 4 commissari appartenenti alla maggioranza consiliare e 4 commissari alla minoranza consiliare;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle conseguenti modifiche dell'art. 17, 2° comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale allo scopo di rendere effettivo il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliari all'interno di tutte le Commissioni consiliari permanenti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del vigente T.U.O.E.L. dal Dirigente della Segreteria del Consiglio Comunale e che si allega alla presente deliberazione sotto il numero 1) per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dalla 4 Commissione consiliare permanente

Con voti

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni esposte in parte narrativa di modificare ed integrare l'articolo 17, 2° comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale nel seguente testo riportato in corsivo e grassetto:

ART.17 Composizione delle commissioni consiliari permanenti

“Ciascuna commissione permanente è composta da 1/4 (arrotondato all'intero superiore) dei consiglieri assegnati secondo un criterio proporzionale da applicarsi globalmente su tutte le commissioni permanenti, in modo da assicurare in ogni commissione il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliari e successivamente, all'interno di tali schieramenti, in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare.

Nel caso in cui non fosse possibile, per qualsiasi motivo, assicurare nella Commissione il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliari, il numero dei componenti sarà aumentato fino al ripristino del rapporto stesso”.

- 2) Di stabilire che in attesa della ricostituzione delle Commissioni consiliari continueranno a trovare vigore le norme regolamentari previgenti;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Capigruppo consiliari

A voti

DELIBERA, altresì,

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.O.E.L.